

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1470

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici ANGELONI, BETTONI BRANDANI,
D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, PAGANO, DANIELE
GALDI e BARBIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1995

Norme in materia di diritto alla sepoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di eliminare una disparità presente nel nostro ordinamento che lede fortemente il principio di eguaglianza, tutelato dall'articolo 3 della Costituzione.

Esiste, infatti, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinario, una diversa considerazione giuridica del diritto alla sepoltura, a seconda che il soggetto sia un uomo oppure una donna. Quest'ultima vede il proprio diritto non completamente tutelato in sede giurisdizionale, poichè la trasmissibilità di questo diritto non è, se non genericamente, regolata: in questo modo viene violato il principio della parità tra i sessi che dovrebbe informare il nostro ordinamento.

A questa lacuna della legislazione intende porre rimedio il presente disegno di legge.

Inoltre, si vuole porre un principio generale che regoli, nel nostro ordinamento, la titolarità e l'esercizio del c.d. *ius sepulchri*.

Anche l'esercizio di questo diritto non è, se non genericamente, regolato; in questa assenza normativa, ha prevalso, nell'interpretazione giudiziale, l'eco di una tradizione di derivazione romanistica e medievale, che, difficilmente, potremmo definire adeguata alla realtà nella sua evoluzione costante.

Vi è, infatti, secondo la giurisprudenza prevalente, una comunione indivisibile del diritto di sepolcro, per cui lo svolgimento di ogni atto a questo relativo è subordinato all'assenso di tutti i soggetti contitolari del diritto in questione. Nella pratica, spesso, questa situazione giuridica impedisce l'esercizio del diritto, importante per ogni individuo, di decidere dove seppellire le persone affettivamente vicine, al di là dei vincoli esclusivamente familiari. Il presente disegno di legge intende dare una risposta a questo problema.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti, è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

2. I familiari del concessionario, ai fini del comma 1, sono i genitori, il coniuge ed i figli.

3. Il diritto d'uso, di cui al comma 1, si trasmette, sia totalmente che parzialmente, ai terzi per testamento o per successione legittima, secondo le norme vigenti, salvo che la trasmissibilità, in tutto o in parte, sia in contrasto con i regolamenti comunali o con l'atto di concessione.

4. La trasmissione di cui al comma 3 lascia inalterati gli obblighi imposti dal comune al titolare originario della concessione e ai suoi successivi aventi causa. Gli interessati notificano ogni atto di trasmissione all'autorità comunale, che entro trenta giorni provvede a rilasciare il proprio assenso secondo i criteri di cui al comma 3.

5. È altresì consentita, per disposizione di ciascuno dei titolari del diritto d'uso delle sepolture private, la tumulazione di salme di persone che siano state loro familiari, affini o conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti degli aventi diritto, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 2.

1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è abrogato.

